

**IL MEDICO DI FAMIGLIA  
PUO' ESSERE ASSIMILABILE AD UN COLLABORATORE AUTONOMO  
COORDINATO E CONTINUATIVO( CO.CO.CO)**

Secondo la giurisprudenza (Cassazione sez. lavoro sentenza 10.310 del 16-07-2002 e la pronuncia del Consiglio di Stato 5.176 del 19-07-2004) il Medico di Famiglia non e' un lavoratore autonomo ma può essere assimilabile a un collaboratore autonomo coordinato e continuativo ( co.co.co. ) del S.S.N. In quanto inserito nell'organizzazione dello stesso servizio sanitario, andrebbe automaticamente escluso dall'obbligo di versare l'IRAP.

La copertura degli ambiti territoriali di assistenza primaria avviene per assegnazione regionale in base ad una graduatoria regionale unica predisposta annualmente . Lo studio del medico di medicina generale e' considerato presidio del sistema sanitario nazionale, destinato allo svolgimento di un pubblico servizio e deve possedere i requisiti previsti dalla convenzione(arredi, attrezzature indispensabili per l'esercizio professionale, servizi igienici, areazione e illuminazione idonea, strumenti di ricezione delle chiamate, ingresso indipendente). Il conferimento dell'incarico viene dato dall'ASL dopo la verifica della idoneità dello studio.

Per ciascun ambito territoriale, può essere iscritto soltanto un medico ogni 1000 residenti o frazione di 1000 superiore a 500 e possono acquisire un numero di scelte non superiori a 1500 unità. Lo studio professionale del medico convenzionato deve essere aperto per 5 giorni alla settimana dal lunedì' al venerdì' con previsione di apertura per almeno due fasce pomeridiane o mattutine alla settimana ,secondo un orario congruo in relazione alle necessità degli assistiti. L'orario con il nominativo del medico, deve essere esposto all'ingresso dello studio medico, eventuali variazioni devono essere comunicate all' azienda

I compensi ai medici di medicina generale sono riferiti al numero di assistiti in carico e vengono corrisposti mensilmente in dodicesimi dalle aziende sanitarie con una trattenuta IRPEF del 20% su tutti i compensi ( quota fissa capitaria e quota variabile) e da una trattenuta ENPAM del 13%( 8,125 + 4,875). Ai medici che assicurano nel proprio studio apparecchiature e programmi informatici, gestione della scheda sanitaria individuale, stampa delle prescrizioni farmaceutiche e richieste di prestazioni specialistiche e' corrisposta un'indennità forfetaria mensile.

Il medico convenzionato che si trovi nell'impossibilità' di prestare la propria opera, ha l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio e deve comunicare entro il 3° giorno alla competente ASL . Le aziende per i primi 30 giorni di sostituzione continuativa corrispondono i compensi al medico sostituto, dal 31° giorno corrispondono i compensi direttamente al medico che effettua la sostituzione.

Il provvedimento di incompatibilità, di sospensione e di cessazione del rapporto convenzionale e' disposta dal direttore generale della azienda con apposita deliberazione.

Secondo queste sentenze , il Medico di Medicina Generale, non solo non deve pagare ordinariamente l'IRAP, ma non dovrebbe neppure dimostrare di non doverla pagare.

CONSULTA NAZIONALE FISCO FIMMG  
REFERENTE REGIONE CALABRIA  
( DOTT. PASQUALE TALERICO)